

SISSA

Scuola
Internazionale
Superiore di
Studi Avanzati

Oggetto: Regolamento per l'attivazione di collaborazioni nell'ambito della didattica e della ricerca della SISSA a favore di scienziati a rischio

IL DIRETTORE

Visto lo Statuto della Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati, emanato con D.D. n.40 del 18.01.2012 e pubblicato sulla G.U. n.36 del 13.02.2012, in vigore dal 28.02.2012;

Visto il D.D. n.258/2015 dd 28/05/2015, con il quale è stato emanato il Regolamento della SISSA per la disciplina degli incarichi di insegnamento;

Visto il D.D. n.988/2023 dd 27/11/2023, con il quale è stato emanato il Regolamento della SISSA per l'assegnazione di borse per attività di ricerca e di perfezionamento;

Visto il D.D. n.994/2023 dd 27/11/2023, con il quale è stato emanato il Regolamento della SISSA per Visiting Scientist and Student;

Viste le deliberazioni assunte dal Senato Accademico nella riunione del 05/12/2023 e dal Consiglio di Amministrazione nell'adunanza del 19/12/2023;

Ritenuto di dover provvedere;

DECRETA

Art. 1 - di emanare il Regolamento per l'attivazione di collaborazioni nell'ambito della didattica e della ricerca della SISSA a favore di scienziati a rischio.

Art. 2 - di stabilire che il Regolamento per l'attivazione di collaborazioni nell'ambito della didattica e della ricerca della SISSA a favore di scienziati a rischio entri in vigore dalla data del presente decreto.

Art. 3 - di dare adeguata pubblicità del presente provvedimento mediante pubblicazione all'Albo Ufficiale della Scuola e sul sito web della SISSA alla pagina dedicata ai Regolamenti.

Art. 4 - di incaricare l'Ufficio gestione e sviluppo risorse umane dell'esecuzione del presente provvedimento.

IL DIRETTORE
prof. Andrea Romanino
(firmato digitalmente)

lgm\lap

Area risorse umane
Ufficio gestione e sviluppo risorse umane

Via Bonomea, 265
34136 Trieste – Italy
T +39 0403787111
E ufficiorisorseumane@sisa.it



REGOLAMENTO PER L'ATTIVAZIONE DI COLLABORAZIONI NELL'AMBITO DELLA DIDATTICA E DELLA RICERCA DELLA SISSA A FAVORE DI SCIENZIATI A RISCHIO

Articolo 1 – Finalità

Le collaborazioni a favore di scienziati aventi lo status di rifugiati perseguono le seguenti finalità:

- Arricchire le attività scientifiche e culturali della SISSA.
- Promuovere il valore degli scienziati rifugiati come risorsa e valore per le istituzioni e i Paesi ospitanti.
- Promuovere la diplomazia scientifica come canale di collaborazione caratterizzata dal linguaggio universale della scienza e dalla formazione all'ascolto e al confronto alla base del processo di raggiungimento del consenso scientifico.

Ai fini del presente Regolamento per rifugiato si intende un cittadino straniero il quale, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di tale Paese. Può trattarsi anche di un apolide che si trova fuori dal territorio nel quale aveva precedentemente la dimora abituale e, per le stesse ragioni, non può o non vuole farvi ritorno.

Nel presente Regolamento i termini maschili si riferiscono a persone di tutti i generi e identità.

Articolo 2 – Attività

Il conseguimento delle finalità di cui al precedente articolo 1 si realizza mediante la promozione e la valorizzazione della presenza di scienziati provenienti da paesi in cui la loro incolumità fisica o la loro libertà scientifica è a rischio per fattori interni ed esterni.

Agli scienziati possono essere assegnate attività disciplinate dal Regolamento per la disciplina degli incarichi di insegnamento, dal Regolamento per i Visiting Scientist e dal Regolamento borse per attività di ricerca e di perfezionamento.

Le citate attività hanno una durata minima di un mese e massima di un anno.

Articolo 3 – Programmazione risorse

Nell'ambito dell'annuale programmazione finanziaria il Consiglio di Amministrazione della Scuola definisce le risorse destinate alla realizzazione delle finalità di cui al precedente articolo 1 a valere sui fondi finalizzati al conseguimento degli obiettivi del Piano Strategico della Scuola.

In corso d'anno il Consiglio di Amministrazione può eventualmente deliberare l'integrazione delle citate risorse.

Articolo 4 – Modalità

Le richieste di contributo vanno trasmesse all'Ufficio gestione e sviluppo risorse umane esclusivamente dai Coordinatori di Area e dal Direttore del Laboratorio Interdisciplinare, tramite e-mail a: ufficiorisorseumane@sissa.it, secondo lo schema allegato al presente Regolamento.

La richiesta deve indicare:

- nominativo dello scienziato per il quale si chiede il contributo
- tipologia della collaborazione da instaurare (Visiting scientist/Incarico di insegnamento/ borse per attività di ricerca e di perfezionamento)
- durata della collaborazione
- quantificazione del contributo richiesto (importo lordo percipiente)
- referente scientifico SISSA
- postazione lavorativa da assegnare al collaboratore (da preventivare mediante invio di apposita segnalazione al preposto servizio: desk.management@sissa.it per individuazione e garanzia della disponibilità).

Alla richiesta devono essere allegati:

- a. descrizione delle attività scientifiche che il collaboratore intende svolgere
- b. il cv del collaboratore proposto, nonché ogni altra informazione rilevante alla valutazione della collaborazione, incluso eventuali lettere di raccomandazione
- c. documentazione attestante lo stato di rifugiato o della presentazione della domanda, e una lettera di presentazione della situazione di rischio

Art. 5 – Valutazione richieste di contributo

Ai fini dell'ammissibilità al contributo le richieste sono valutate dalla Commissione Ricerca, che si avvale allo scopo del supporto di un componente dell'Amministrazione, che svolge le funzioni di segretario.

Art. 6 – Criteri di valutazione

Il contributo viene assegnato in base alla qualificazione scientifica e in base alla coerenza delle attività proposte rispetto alle finalità della collaborazione di cui all'art. 1 del presente Regolamento. La valutazione della qualità e della coerenza delle attività proposte rispetto alle finalità della collaborazione viene operata tenendo in conto:

- il potenziale di integrazione nelle attività della Scuola;
- lo status di rifugiato.

Conclusi i lavori, la Commissione trasmette le proprie valutazioni al Senato Accademico preposto ad esprimersi in merito alla rilevanza e opportunità scientifica degli inviti proposti.

Del parere del Senato Accademico sarà data comunicazione al Consiglio di Amministrazione.

In caso di valutazione positiva formulata dalla Commissione preposta, e in assenza della copertura finanziaria nell'ambito del budget del Piano Strategico, le Aree e il Laboratorio Interdisciplinare hanno la facoltà di finanziare con altri fondi la collaborazione.

Art. 7 – Svolgimento collaborazione

Lo scienziato è tenuto a svolgere le attività scientifiche (ricerca, didattica, valorizzazione) concordate con l'Area/Laboratorio Interdisciplinare.

Il referente scientifico è tenuto a presentare al Coordinatore di Area/Direttore ILAS e all'Ufficio gestione e sviluppo risorse umane un report finale sull'attività svolta dal collaboratore.

Durante il periodo di permanenza nella Scuola all'invitato sarà garantita una postazione di lavoro a cura dell'Area/Laboratorio Interdisciplinare ospitante e assicurata dal servizio Desk Management, nonché l'accesso a tutte le facilities normalmente disponibili al personale docente della Scuola.

Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento valgono le disposizioni normative e statutarie in vigore.